IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, PREARO, ARMANI, PUCCI ERNESTO, RINALDI, CASTELLUCCI, ZUGNO

Presentata il 26 luglio 1963

Modifica della legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali

Onorevoli Colleghi! — La proposta che si sottopone al vostro esame si prefigge lo scopo di eliminare il verificarsi di inconvenienti che potrebbero insorgere nell'espletamento delle pratiche per l'esame chimicobatteriologico dell'acqua per usi domestici ed il parere igienico-sanitario relativamente alle costruzioni di fabbricati rurali destinati ad abitazione, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

È noto che la legge 8 novembre 1956, n. 1300, nel fissare i principi in base ai quali deve essere emesso il parere igienico-sanitario per i progetti di opere per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e per la costruzione di case o di borgate rurali, fa esplicito richiamo alle norme per la bonifica integrale contenuta nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ed è proprio in riferimento alle possibilità di costruire borgate rurali in applicazione dell'articolo 43 del regio decreto n. 215 del 1933 che la suddetta legge 8 novembre 1956, n. 1300, devolve la competenza ad emettere il parere in oggetto rispettivamente al medico provinciale od al Consiglio provinciale di sanità a seconda che l'importo dei progetti

non superi i 50 milioni o che sia compreso tra 50 e 150 milioni specificando, altresì, che nel caso in cui i progetti stessi superino i 150 milioni ovvero interessino più province deve essere udito il Consiglio Superiore di sanità.

È evidente, quindi, che la procedura suddetta, che trova fondamento e giustificazione nella entità delle opere per la bonifica integrale a cui si provvede per scopi di pubblico interesse, non possa applicarsi per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti che abbiano ottenuto i relativi sussidi a norma della legge 2 giugno 1961, n. 454, soprattutto nella nuova visione degli aiuti alle singole aziende il cui confronto tra il numero di oggi e quello in base alla concessione della legge del 1933 non si può neppure considerare tanta è la sproporzione.

Si deve rilevare, inoltre, che mentre le pratiche relative al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, da istruirsi dal medico provinciale per il parere igienico-sanitario sono contenute in numero molto limitato, di gran lunga superiore è il numero di quelle che interessano i proprietari, i piccoli enfiteuti

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ed i coltivatori diretti che, in virtù del richiamato articolo 10 della legge per lo sviluppo dell'agricoltura, procedono alla costruzione di abitazioni rurali.

Naturalmente nella situazione attuale, per il parere igienico-sanitario e per l'esame chimico-batteriologico dell'acqua potabile, si sono dovuti riscontrare seri inconvenienti dovuti a prevedibili ritardi nell'espletamento delle relative pratiche, dovendo il medico provinciale provvedere agli accertamenti inerenti ai fabbricati rurali da costruirsi su tutto il territorio della provincia; praticamente è

un'altra difficoltà frapposta all'esecuzione degli edifici rurali che hanno ancora bisogno di essere accelerati al massimo.

È necessario pertanto che agli incombenti per le garanzie igienico-sanitarie per le case rurali dei coltivatori diretti di costruirsi a norma della citata legge 2 giugno 1961, n. 544, provveda l'ufficiale sanitario, comunale e consorziale, competente per territorio.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni esposte, riteniamo che la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame trovi la meritata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere del'ufficiale sanitario, comunale o consorziale. competente per territorio.